



FOGLIO INFORMATIVO

Principali norme di trasparenza

Ai sensi dell'art. 5 della Deliberazione CICR del 4 marzo 2003 sulla disciplina della trasparenza delle condizioni contrattuali e del § 3 della Sezione II del Titolo X delle Istruzioni di Vigilanza della Banca d'Italia

tipologia: CONTROGARANZIE SU FINANZIAMENTI

Informazioni sulla FINMOLISE S.p.A. Socio Unico

Denominazione:	Finanziaria Regionale per lo Sviluppo del Molise FINMOLISE S.p.A. Socio Unico
Sede legale:	Campobasso Via Pascoli n° 68
Sede amministrativa:	Campobasso Via Pascoli n° 68
Indirizzo posta elettronica:	finmolise@finmolise.it
Codice ABI:	num. 19151.0
Iscrizione Intermediario:	num. 19151.0 presso elenco speciale tenuto dalla Banca d'Italia
Gruppo bancario:	nessuno (<i>Azionista di maggioranza assoluta Regione Molise</i>)
Iscrizione registro imprese:	num. 00365540707 presso la Camera di Commercio di Campobasso
Repertorio Economico Amm:	num. CB-67877
Capitale sociale:	€ 13.785.000,00 i.v.
Riserve:	€ 17.382.908,00 (alla data dell'ultimo bilancio approvato).

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DEL SERVIZIO

1. Funzione economica e struttura del contratto.

Finmolise S.p.A. (di seguito Finmolise) rilascia ai Garanti una controgaranzia a prima richiesta a favore delle PMI, economicamente e finanziariamente sane, in possesso dei parametri dimensionali specificati nel paragrafo "**BENEFICIARI**", a carattere generale o a valere su specifici prodotti.

La fidejussione (ex art. 1936 c.c.) è l'obbligazione che un soggetto assume verso un terzo creditore per garantire l'adempimento di una obbligazione assunta da un terzo soggetto (debitore principale). La fidejussione si definisce come una obbligazione accessoria. Essa presuppone una obbligazione principale alla quale collegarsi per garantire un adempimento. Se non sorge o si estingue l'obbligazione principale, perde efficacia anche l'obbligazione accessoria. La fidejussione viene rilasciata per iscritto.

2. Principali rischi (generici e specifici).

Controgaranzia a prima richiesta: In caso di inadempimento della PMI, la controgaranzia è escutibile, a prima richiesta:

- dal Garante, ove questi abbia già provveduto a soddisfare il soggetto finanziatore;
- dal soggetto finanziatore, in caso di mancato pagamento da parte del Garante.

Ai sensi dell'articolo 1203 del codice civile, a seguito della liquidazione ai soggetti finanziatori degli importi dovuti, Finmolise S.p.A. acquisisce il diritto di rivalersi sulla PMI per le somme pagate.

"CONTROGARANZIA A PRIMA RICHIESTA FINMOLISE"

BENEFICIARI: Possono accedere alle garanzie le Piccole e Medie Imprese (PMI) così come definite all'art. 2, par. 1, n°7 del Regolamento (CE) n. 800/2008 del 6/08/2008. I requisiti necessari per rientrare nelle categorie di micro, piccola e media impresa sono sintetizzati nella tabella che segue.

Categoria d'impresa	Numero di dipendenti	Fatturato	Valore totale dello stato patrimoniale
Media	< 250	< 50 mln euro	< 43 mln euro
Piccola	< 50	< 10 mln euro	< 10 mln euro
Microimpresa	< 10	< 2 mln euro	< 2 mln euro

Le PMI devono:



- essere iscritte nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio;
- avere sede legale od operativa in Molise;
- non essere in difficoltà, ai sensi della “Comunicazione della commissione-Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà” (GUUE C 244 del 1/10/2004)ⁱ;
- avere un rapporto tra patrimonio netto e totale dell’attivo non inferiore al 5% ed un rapporto tra oneri finanziari e fatturato non superiore al 5%, con riferimento all’ultimo bilancio approvato, fatta salva la possibilità di effettuare attività ed interventi integrativi ed adeguati a rimuovere eventuali criticità di tale misura le imprese di minori dimensioni con sede legale o unità operativa nella Regione Molise.

MISURA: La controgaranzia è concessa nella misura massima del 90% dell’importo garantito (che non deve essere superiore all’80% del finanziamento).

DURATA: La durata massima della controgaranzia è pari ad anni 5.

ALTRE NOTIZIE: Direttiva di riferimento: delibera di Giunta Regionale del Molise n° 812 del 3 agosto 2009.

CONDIZIONI ECONOMICHE DEL SERVIZIO

Oggetto del Servizio.

La controgaranzia viene rilasciata a copertura di una quota di finanziamento erogato a seguito di espressa e favorevole delibera assunta dagli organi competenti di Finmolise; la stessa è finalizzata alla copertura di quanto dovuto dal debitore principale.

La PMI cliente, per conto della quale Finmolise rilascia controgaranzia a favore del Confidi, è tenuta a rimborsare tutte le somme che la stessa Finmolise fosse chiamata od avesse pagato, per qualsiasi titolo o causa, in dipendenza della garanzia prestata. Finmolise è autorizzata ad eseguire il pagamento a favore del Garante nei limiti dell’importo massimo garantito e secondo la percentuale di copertura della perdita, deliberata in sede di ammissione dell’operazione alla controgaranzia, per un valore non superiore al 90% della somma già versata dal garante al soggetto finanziatore.

Costo della controgaranzia di Finmolise S.p.A.

La controgaranzia è rilasciata da Finmolise, a valere sull’intervento, senza oneri o spese a carico della PMI richiedente, fatta eccezione per il rimborso delle spese vive sostenute da Finmolise per l’effettuazione delle istruttorie, adeguatamente rendicontate (informazioni commerciali, visure ipocatastali, imposte e bolli, ecc.).

Foro competente

Vi è l’elezione di un foro competente esclusivo nel luogo ove ha sede la Finmolise (Competenza esclusiva del foro di Campobasso);

Legenda

“PMI” indica le piccole e medie imprese, economicamente e finanziariamente sane, in possesso dei parametri dimensionali così come definite all’art. 2, par. 1, n°7 del Regolamento (CE) n. 800/2008 del 6/08/2008;

“Soggetti finanziatori” indica le banche iscritte all’albo di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;

“Garanti” indica i Consorzi di garanzia collettivi fidi – Confidi;

“Debitore Principale”, indica la PMI per la quale si garantisce l’adempimento in favore del Soggetto finanziatore;

ⁱ Affinché l’impresa rientri in una delle categorie indicate in tabella, è sufficiente, fatto salvo il rispetto del requisito concernente il numero di dipendenti, l’osservanza di uno dei due parametri residui (Fatturato o Valore totale dello stato patrimoniale). I dati impiegati per calcolare le ULA (Unità Lavorativa Annuale) e gli importi finanziari sono quelli riguardanti l’ultimo esercizio contabile chiuso e vengono calcolati su base annua. Essi sono presi in considerazione a partire dalla data di chiusura dei conti. L’importo del fatturato è calcolato al netto dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) e di altri diritti o imposte indirette. Se, alla data di chiusura dei conti, un’impresa constatata di essere andata, su base annua, al di sopra o al di sotto delle soglie delle ULA o le soglie finanziarie di cui all’articolo 2, essa perde o acquisisce la qualifica di media, piccola o microimpresa solo se questo superamento avviene per due esercizi consecutivi. Se si tratta di un’impresa di nuova costituzione, i cui conti non sono ancora stati approvati, i dati in questione sono oggetto di una stima in buona fede ad esercizio in corso.

ii In particolare, le imprese sono definite “non in difficoltà” se non si trovano nelle seguenti condizioni:

1. in caso di società a responsabilità, la PMI abbia perduto più della metà del capitale sottoscritto e la perdita di più di un quarto di detto capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi;
2. in caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, la PMI abbia perduto più della metà del capitale, come indicato nei conti della società, e la perdita di più di un quarto di detto capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi;
3. indipendentemente dal tipo di società, qualora ricorrano le condizioni previste dal diritto nazionale per l’apertura nei confronti della PMI di una procedura concorsuale per insolvenza.